



*Provincia di Avellino*

*Settore Lavoro e Formazione*

*Servizio Politiche Attive del Lavoro ed Osservatorio Mercato del Lavoro  
Servizio Coordinamento Centri per l'Impiego e Punti informativi Lavoro provinciali  
Servizio Collocamento Mirato e Gestione Amministrativa*

### **Sospensione, cancellazione e reinscrizione nelle liste**

Al verificarsi di determinati eventi l'iscrizione e l'eventuale relativa percezione dell'indennità di mobilità si sospende. Il periodo di sospensione è considerato neutro.

I fatti che comportano la sospensione dell'iscrizione nella lista di mobilità sono:

- assunzione con contratto a tempo determinato di durata non superiore a 12 mesi;
- assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale.

E' a carico del lavoratore l'onere di comunicare all'I.N.P.S, entro 5 giorni dall'assunzione, l'instaurazione del rapporto di lavoro a termine o a tempo parziale; la proroga della permanenza nella lista di mobilità avverrà per un periodo equivalente alla durata del rapporto di lavoro instaurato entro un limite massimo pari al doppio del termine originariamente stabilito in relazione all'età anagrafica. Terminato il contratto di lavoro a tempo determinato il lavoratore deve presentare al Centro per l'Impiego competente la domanda di ripristino dell'indennità di mobilità. Le dimissioni del lavoratore in mobilità, esercitate nel corso di un rapporto di lavoro a tempo determinato o parziale, non comportano la decadenza dall'iscrizione nella lista (circolare del Ministero del Lavoro 163/1996).

Premesso che l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un lavoratore in mobilità comporta l'automatica cancellazione dalla lista, la reinscrizione nella stessa avviene, invece, nei seguenti casi:

- risoluzione del rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato nell'arco del periodo di prova su iniziativa del datore di lavoro, la reinscrizione è ammissibile per un massimo di due volte;
- dimissioni per giusta causa nel corso del periodo di prova (grave inadempimento del lavoratore quale, ad esempio, il mancato pagamento delle retribuzioni);
- inidoneità fisica del lavoratore, debitamente certificata dalla struttura sanitaria pubblica, all'attività lavorativa di adibizione;
- licenziamento del lavoratore da parte della nuova impresa prima che lo stesso lavoratore abbia maturato i 12 mesi, di cui 6 di lavoro effettivo, di anzianità aziendale; la reinscrizione e la percezione della relativa indennità avrà una durata corrispondente al periodo residuo non goduto durante lo svolgimento della nuova attività lavorativa.

Il lavoratore in mobilità incorre nella cancellazione dalla lista con perdita della relativa indennità nei seguenti casi:

- rifiuto di adesione ad un offerta di lavoro;
- mancata adesione ad un percorso di reinserimento nel mercato del lavoro;

*Provincia di Avellino*

*Settore Lavoro e Formazione*

*Via Pescatori, 91 – Avellino*

*Tel. 0825790650 – Fax 0825790644 – E-mail: [coordinamento@irpiniajob.it](mailto:coordinamento@irpiniajob.it)*

- rifiuto di svolgimento di attività socialmente utili se le stesse rientrano in un percorso di reinserimento lavorativo idoneo allo sviluppo professionale del lavoratore e all'incremento del grado di occupabilità dello stesso;
- mancata comunicazione all'I.N.P.S, entro 5 giorni dall'assunzione, dell'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato o parziale,

La proposta di partecipazione alle fattispecie di cui sopra deve essere formalizzata per iscritto e provenire dai seguenti soggetti: organismi di formazione accreditati, agenzie per il lavoro, servizi per l'impiego provinciali, datori di lavoro pubblici e privati.

Nello specifico, con riferimento ai casi sopramenzionati, occorre l'obbligo di precisare:

- l'offerta formativa o di riqualificazione vincola il lavoratore ad una frequenza del corso nella misura minima dell'80% della durata complessiva;
- l'offerta di lavoro proposta deve avere caratteristiche congrue alla professionalità del lavoratore e prevedere un inquadramento in un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello di provenienza, per quanto concerne la sede di svolgimento sia dell'attività formativa che di quella lavorativa, la stessa deve essere raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici e non distare più di 50 chilometri dal luogo di residenza del lavoratore;
- il percorso di reinserimento o inserimento nel mercato del lavoro si configura in azioni concrete tese all'accrescimento dei livelli di occupabilità del lavoratore.

I lavoratori collocati in mobilità hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda che ha proceduto al licenziamento nell'arco dei sei mesi successivi.